



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

Di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2016, registrato alla Corte dei Conti il 14 giugno 2016, n. 1616, e in particolare l'articolo 26, con il quale è stato costituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'autonomo "Ufficio per lo sport";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 maggio 2020, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, ai sensi del quale l'Ufficio per lo sport assume la configurazione dipartimentale e la denominazione di Dipartimento per lo Sport;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il dott. Andrea Abodi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Andrea Abodi è stato conferito l'incarico per lo sport e i giovani;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e in particolare l'articolo 25, comma 2, che prevede che ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo possa costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e in particolare l'articolo 35, comma 2, che nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, abbiano diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale.

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, così come modificato dal decreto legislativo 29 agosto 2023, n.120, e in particolare l'art. 35, comma 8-sexies che prevede che alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al capo I del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 39, che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del beneficio di cui al presente comma hanno conseguito





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

Di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ricavi di qualsiasi natura, non superiori complessivamente a euro 100.000, sia riconosciuto un contributo, commisurato ai contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023;

VISTO il medesimo decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, così come modificato dal decreto legislativo 29 agosto 2023, n.120, e in particolare l'art. 35, comma 8-septies, che prevede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabiliti le modalità ed i termini di concessione e di revoca del contributo di cui al comma 8-sexies, nonché' siano definite le modalità di controllo per la verifica della spettanza del beneficio richiesto;

VISTO il medesimo decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, così come modificato dal decreto legislativo 29 agosto 2023, n.120, e in particolare l'art. 35, comma 8-decies, che, per le finalità di cui al predetto comma 8-sexies, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 8,3 milioni di euro per l'anno 2023; la dotazione del Fondo costituisce limite di spesa per l'erogazione del contributo di cui al comma 8-sexies;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla definizione delle modalità e dei termini di concessione e di revoca del contributo di cui al comma 8-sexies dell'articolo 35 del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n.36, nonché delle modalità di controllo per la verifica della spettanza del beneficio richiesto,

DECRETA

Art. 1

(Oggetto)

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 8-septies del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.36, così come inserito dall'articolo 1, comma 28 lett. c) del decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, sono definite le modalità e i termini di concessione e di revoca del contributo in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al capo I del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 39, che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del beneficio di cui al presente comma abbiano conseguito ricavi di qualsiasi natura, non superiori complessivamente a euro 100.000, commisurato ai contributi previdenziali, a loro carico, versati sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023.





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

Di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Art. 2

(Determinazione del contributo)

1. Il contributo è pari all'ammontare dei contributi previdenziali versati dalla ASD o SSD, a loro carico, sulle quali grava l'obbligo di denuncia e versamento, sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
2. I predetti compensi devono essere stati erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023.
3. L'ammontare dei contributi concessi non potrà in alcun caso superare lo stanziamento totale di 8,3 milioni di euro, di cui al comma 8-decies dell'articolo 35 del d.lgs. 28 febbraio 2021 n.36; in caso di presentazione di domande di accesso al contributo in misura eccedente al predetto stanziamento di 8,3 milioni di euro, si procederà alla rimodulazione proporzionale dei contributi concessi.

Art. 3

(Presupposti per l'accesso al contributo)

1. Ai fini dell'accesso al contributo, dovranno sussistere i seguenti presupposti:
 - a) essere una associazione sportiva dilettantistica (ASD) o società sportiva dilettantistica (SSD) iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al d. lgs 28 febbraio 2021 n.39, alla data del 4 settembre 2023; la cancellazione dal Registro comporta la decadenza dal contributo e il recupero dello stesso limitatamente alla quota del contributo fruita nel medesimo anno successivamente alla data di cancellazione;
 - b) non avere conseguito, nell'anno di imposta 2022, ovvero, per le associazioni o società sportive dilettantistiche con bilancio infrannuale, nell'anno di imposta conclusosi nel corso del 2022, ricavi, di qualsiasi natura, superiori a 100.000,00 euro;
 - c) avere versato contributi previdenziali in favore di lavoratori sportivi, regolarmente censiti sul Registro Nazionale delle Attività sportive Dilettantistiche, titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, riferiti a compensi erogati, nei mesi da luglio a novembre 2023.

Art.4

(Modalità di presentazione della domanda di contributo)

1. Le ASD e le SSD che intendono presentare domanda per la corresponsione del contributo dovranno utilizzare l'apposita funzionalità messa a disposizione sulla piattaforma del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

Di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

2. In sede di presentazione della domanda, l'istante dovrà presentare la seguente documentazione:
 - a) copia bilancio o rendiconto dell'esercizio 2022 correlato dal verbale di approvazione da parte dell'assemblea dei soci o associati, ovvero, per le associazioni o società sportive dilettantistiche con bilancio infrannuale, quello conclusosi nel corso del 2022; il Dipartimento per lo Sport, verificherà se l'anno sociale coincide con quello previsto nello statuto depositato all'interno del Registro Nazionale delle Attività sportive Dilettantistiche;
 - b) copia dei versamenti previdenziali effettuati nel periodo di riferimento, in virtù dei quali si richiede il contributo; il Dipartimento per lo Sport procederà poi a verificare presso l'INPS il corretto versamento dei detti contributi.
3. La funzionalità per la richiesta del contributo sarà resa disponibile a partire dal 15 febbraio 2024.
4. Sul sito web istituzionale del Dipartimento per lo Sport e sul portale del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche verranno pubblicate le istruzioni operative circa le procedure informatiche di presentazione della domanda di contributo.

Art.5

(Concessione de contributo e obblighi di pubblicità)

1. Il Dipartimento per lo Sport, anche avvalendosi di Sport e Salute spa, verifica la correttezza della documentazione pervenuta e la spettanza del contributo.
2. La concessione del contributo è, comunque, subordinata al rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», verificata tramite l'inserimento dei contributi approvati sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
3. L'elenco dei beneficiari del contributo, nonché l'importo del contributo concesso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport, nonché nella sezione pubblica del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
4. L'erogazione avverrà, da parte del Dipartimento per lo Sport, sui conti correnti indicati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda, secondo quanto previsto dalle istruzioni operative di cui al precedente art. 4 comma 4.

Art.6

(Monitoraggio e controllo)

1. Il Dipartimento per lo Sport, anche avvalendosi di Sport e salute S.p.a., verifica la permanenza dei requisiti per l'accesso al contributo in capo ai beneficiari, anche in cooperazione con l'INPS secondo quanto previsto dal predetto articolo 4, comma 2, lett. b).





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

Di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

2. In caso di decadenza, totale o parziale, dal beneficio, il Dipartimento procede al recupero delle somme non spettanti, tramite notifica alla parte debitrice attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Roma,

IL MINISTRO PER LO SPORT
E I GIOVANI

DOTT. ANDREA ABODI

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ON. GIANCARLO GIORGETTI

